



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*  
*Direzione Generale*

Prot. n. 17734

Catanzaro, 19.12.2014

Ai DD.SS. della Regione Calabria  
LORO SEDI

Ai Dirigenti e Coordinatori degli AA.TT.PP.  
della Calabria  
LORO SEDI

Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola  
e Area V della Calabria  
LORO SEDI

Oggetto: Personale della Scuola.

Facendo riferimento alla nota prot. n. 17637 del 18.12.2014 si comunica che l'Aran sulla materia ha precisato quanto segue: “...*Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l'attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall'art. 13, comma 9 (ferie).*”

*Ai sensi dell' art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l'attività didattica sono concesse in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.*

Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “*motivi personali e familiari*”, quindi producendo la *documentazione necessaria anche mediante autocertificazione* (così come avviene per i primi 3 giorni), tali giorni non solo devono essere attribuiti, *quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente*, ma il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all'articolo 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.

In conclusione, se anche i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “*permessi personali o familiari*” **il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*

**totale 9 giorni (3+6)** sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
F.to Diego Bouchè